

COMUNE DI BUCCINASCO
Email: protocollo@cert.legalmail.it

e, p.c

PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Email: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

CARABINIERI FORESTALI MILANO
Email: fmi43211@pec.carabinieri.it

Oggetto : ORDINANZA N. 204/2022. Lotta obbligatoria ad Anoplophora chinensis -abbattimento piante infestate

Il responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della

Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

VISTO il Reg (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali compare *Anoplophora chinensis*;

VISTO il decreto legislativo 19/2021 relativo alle Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.;

VISTO DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 1 marzo 2012 “relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster)”, ai sensi del quale La lotta contro *Anoplophora chinensis* (Forster) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione;

VISTO il Decreto del Dirigente dell'Unità Operativa della Regione Lombardia 28 marzo 2022 – n. 4084 “AGGIORNAMENTO DELLE AREE DELIMITATE PER LA PRESENZA DI ANOPLOPHORA CHINENSIS IN LOMBARDIA.” che riporta tra l'altro l'indicazione delle aree delimitate per *Anoplophora chinensis* in provincia di Milano e le relative zone infestate e zone cuscinetto;

VISTO il D.d.u.o. 5 aprile 2022 - n. 4545 “Applicazione delle misure fitosanitarie nelle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia”;

PRESO ATTO che il comune di Buccinasco (MI) ricade in una area delimitata per *Anoplophora chinensis* in cui vengono applicate le misure fitosanitarie di contenimento dell'organismo nocivo;

CONSIDERATO che nelle aree delimitate il Servizio Fitosanitario Regionale è tenuto ad effettuare un monitoraggio intensivo delle piante ospiti per accertare l'assenza di segni della presenza di *Anoplophora chinensis* tramite ispezioni annuali, al fine di provvedere, se del caso, ad eseguire le misure fitosanitarie volte al contenimento dell'organismo nocivo;

VISTO il ritrovamento da parte del Servizio Fitosanitario Regionale di numerose piante con segni riconducibili ad *Anoplophora chinensis* (fori e rosure), in un rimboschimento situato a Buccinasco nelle particelle n.139 – 140 - 168 (foglio 11) e n.5 (foglio 642), come dai dati agli atti dell'ufficio scrivente;

CONSIDERATO che l'Art. 33 del decreto legislativo 19/2021 prevede che gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, possano accedere ai fondi nei quali sono presenti piante infestate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;

CONSIDERATO l'obbligo di procedere all'abbattimento di tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo *Anoplophora chinensis*;

CONSIDERATO che nelle aree delimitate è facoltà del Servizio Fitosanitario Regionale, estendere gli abbattimenti, oltre a quelli previsti per le piante infestate, anche alle piante sensibili non sintomatiche comprese per un raggio massimo di 100 m;

VISTO l'art. 7 L.2248/1865 All. E

SI ORDINA

Al comune di Buccinasco, proprietario dell'area,

1. di concedere al personale di ERSAF, su incarico del Servizio Fitosanitario, l'accesso alla proprietà situata a Buccinasco nei mappali n.139 – 140 - 168 (foglio 11) e n.5 (foglio 642), per effettuare l'abbattimento di tutte le piante specificate per *Anoplophora chinensis* e la distruzione immediata di tutto il materiale legnoso di risulta tramite cippatura in loco;
2. Si richiede quindi un riscontro a questa ordinanza, entro 3 giorni dal suo ricevimento, concordando la data per l'accesso alla proprietà, non oltre il 10 ottobre 2022, tramite il contatto diretto con l'ispettore fitosanitario Alessandro Bianchi: 347 7856085

AVVISA

-che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure fitosanitarie obbligatorie per il contenimento e l'eradicazione di *Anoplophora chinensis* è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00, ai sensi dell'art. 55 comma 15 del decreto legislativo 19/2021

-che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Per informazioni e accordi contattare l'ispettore fitosanitario Alessandro Bianchi (cell. +39 347 7856085)

Distinti saluti

Il Dirigente

ANDREA AZZONI

ID ALLEGATO	NOME	FIRMATO	LINK
-------------	------	---------	------

Referente per l'istruttoria della pratica: ALESSANDRO BIANCHI Tel. 02/6765.